SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA -

2ª COMMISSIONE

(Giustizia)

73° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 LUGLIO 1974

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

- « Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità » (16) (D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri);
- « Nuove norme contro la criminalità » (1422) (D'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri);
- « Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata » (1497) (D'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri):

| Presidente Pag. 1017, 1018, 1020 e passim |
|--|
| BOLDRINI |
| COPPOLA |
| DE CAROLIS, relatore alla Commissione 1020, 1021 |
| 1022 e passim |
| LUGNANO |
| MARIANI |
| MAROTTA |
| MARTINAZZOLI 1019, 1021, 1022 e passim |
| Pennacchini, sottosegretario di Stato per |
| la grazia e giustizia .1018, 1020, 1022 e passim |
| Petrella |
| Petrone |
| SABADINI |
| Valitutti |

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

L I S I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

- « Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità » (16), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
- « Nuove norme contro la criminalità » (1422), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri;
- « Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata » (1497), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità », d'iniziativa dei senatori Nencio-

ni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollalanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pazienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Nuove norme contro la criminalità ». d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Dal Falco, De Vito, Attaguile, Carollo, Follieri, Rosa, Santalco, Spigaroli, Tanga, Zugno, Tesauro, Accili, Arcudi, Assirelli. Baldini, Barra, Benaglia, Berlanda, Bertola, Burtulo, Cacchioli, Caron, Costa, Dal Canton Maria Pia, Dalvit, Della Porta, De Luca, De Marzi, Deriu, Falcucci Franca, Farabegoli, Ferrari, Forma, Gaudio, Leggieri, Limoni, Lisi, Manente Comunale, Martinelli, Moneti, Murmura, Noè, Oliva, Pacini, Pastorino, Patrini, Rebecchini, Ricci, Russo Arcangelo, Russo Luigi, Salerno, Sammartino, Santi, Scardaccione, Segnana, Sica, Spora, Tiberi, Tiriolo e Treu; « Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata », d'iniziativa dei senatori Zuccalà, Cipellini, Stirati, Licini, Arfè, Avezzano Comes, Bloise, Catellani, Cucinelli, Minnocci, Segreto, Signori, Viviani, Marotta e Buccini.

Passiamo ora all'esame, secondo la numerazione e nel testo accolto in sede referente, dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo capoverso dell'articolo 29 del codice di procedura penale è abrogato.

C O P P O L A . Esprimo parere favorevole a nome del relatore.

(È approvato).

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502 del Codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica può procedere in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o

di estorsione, per i delitti ocncernenti le armi e gli esplosivi, nonchè per il delitto di associazione per delinquere quando concorra con i reati sopra indicati.

PRESIDENTE. I senatori Marotta e Cucinelli hanno proposto il seguente emendamento: All'articolo 2 sopprimere la parola « può » e sostituire la parola « procedere » con « procede ».

MAROTTA. Per le ragioni accennate nell'altra seduta, non desidero sottolineare ancora più efficacemente che il Procuratore della Repubblica deve procedere in ogni caso col giudizio direttissimo, semprechè non siano necessarie speciali indagini. Basta dire che egli « procede » con il rito direttissimo.

M A R I A N I . Sarei dell'avviso che la proposta del senatore Marotta vada meditata perchè, in effetti, per due volte si concede una discrezionalità.

VALITUTTI. Sono favorevole all'emendamento.

COPPOLA. Il relatore è d'accordo sull'emendamento.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Non ho nulla in contrario all'emendamento presentato, vorrei pero far rilevare al senatore Marotta che quel « può » non è stato messo a caso, ma obbedisce a ragioni logiche. La sistematica dell'articolo, infatti, è imperniata non sulla obbligatorietà, ma sulla facoltà del Procuratore della Repubblica di procedere o meno con rito direttissimo, semprechè - come rilevava il senatore Mariani - non siano necessarie speciali indagini. Si è rimessa la possibilità di usare il giudizio direttissimo al Procuratore della Repubblica e data questa eventualità, per una necessità di ordine non giuridico, non per obbedire cioè ad un imperativo, ma per un ordine conseguenziale, dobbiamo dire « può » quando trasformiamo la possibilità in obbligo. D'altro canto, se diamo la scappatoia per trasformare questo obbligo in eventualità, evidentemente non

facciamo niente. La logica ci dovrebbe suggerire di dire « deve », oppure di togliere le parole « semprechè non siano necessarie speciali indagini », ma ciò rappresenterebbe un grosso pericolo. Sostituendo il « può » non è che cambi qualcosa ed io potrei aderire all'emendamento se volete, ma linguisticamente, per conseguenzialità logica, mi pare più appropriato il « può ». A mio parere, lo scopo perseguito dal senatore Marotta viene completamente annullato dalla frase « semprechè non siano necessarie speciali indagini ».

MAROTTA. Il magistrato ha bisogno di essere sorretto dalla legge, deve avere l'impegno della legge medesima altrimenti può cedere alle pressioni, alle sollecitazioni interessate o mono pulite Diciamo pure come stanno le cose!

M A R I A N I . Il relatore si è reso conto che tutte le leggi speciali prevedono per determinati reati che si proceda con rito direttissimo. Ad esempio, la legge sulla stampa, la legge Scelba, quella sulle armi non dicono « può », ma « si procede con rito direttissimo ». Solo nella norma di carattere generale si dice « può », e ciò è logico.

PEN N'ACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. La mia osservazione ha una ragione linguistica più che giuridica e tecnica; se alla Commissione sta bene il « procede », non ho niente da aggiungere.

M A R I A N I . Giustamente, il senatore Marotta osserva che il giudice ha bisogno di essere sorretto nella sua decisione Sappiamo che, specie per i reati di questo genere, coloro che sono stati colti in flagrante non accettano volentieri il rito direttissimo perchè dopo tre-quattro giorni si trovano condannati a pene notevolissime e ritengono, invece, che il tempo possa attutire l'impressione del reato. Quindi, stabilendo il « può », il difensore troverà delle scuse che sono indipendenti dal « sempre che non siano necessarie ulteriori indagini ». Il magistrato giudica se ci sono collegamenti e se è necessario, laddove vi sia

stata ad esempio una estorsione, puntualizzerà il prezzo del reato ed è logico che siamo nel caso della riserva; quando però tutto questo non c'è, mi pare giusto mettere « procede ».

Mi associo, pertanto all'emendamento Marotta.

MARTINAZZOLI. Non intendo dissentire dalla proposta Marotta, però — devo dirlo con franchezza — solo per arrendermi alla sua proposta e niente di più perchè mi è accaduto molte volte di dire che su questo punto non si tratta tanto di una questione lessicale quanto di una valutazione complessiva del problema.

Quando l'onorevole Mariani si richiama all'esemplificazione dei riti e delle situazioni
per le quali è obbligatorio il giudizio direttissimo, dimentica di constatare che laddove
questo è obbligatorio le norme prevedono anche la non possibilità del giudizio. Per questi
reati, che non sono da poco, può accadere che
il pubblico ministero indaghi adottando il rito direttissimo; avremo così un processo apparentemente rapido e una istruttoria dibattimentale. Alla fine il tribunale dirà che esso
non è stato sufficientemente istruito e rinvierà al giudice istruttore.

Mi sono permesso di sottolineare questa eventualità negativa perchè bisognava tener conto che la legge delega distrugge il rito direttissimo che nel nostro Paese non è stato mai adottato. La norma della legge delega è molto interessante perchè anziche costituire un giudizio direttissimo, costituisce un itinere in cui si chiede al giudice istruttore il giudizio immediato.

Concludendo, in questa situazione ho timo re che quello che si crede di fare non avverrà, ma se si vuole fare, che si faccia pure. Dico questo per il senatore Marotta e non per quei magistrati a cui egli si rivolge e che certamente gli avranno detto che vogliono essere costretti, perchè il nostro Paese non ha bisogno di magistrati che non hanno coraggio e vogliono che il legislatore faccia per loro. Essi sono irrimediabilmente in contraddizione con le scelte di responsabilizzazione che andiamo facendo.

73° RESOCONTO STEN. (42 luglio 1974)

Tutto ciò premesso, dichiaro di votare a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai seratori Marotta e Cucinelli: All'articolo 2 sopprimere la parola « può » e sostiture la parola « procedere » con « procede ».

(È approvato).

S A B A D I N I . A me pare che questo articolo, così rigorosamente definito per quanto riguarda il rito e per quanto riguarda il merito, cioè il diritto sostanziale, corra il rischio di escludere, e anzi quasi inevitabilmente escluda, numerosi reati che sono normalmente connessi con il sequestro di persona e l'associazione per delinquere. Sarei pertanto per una formulazione piu lata dell'ultima parte dell'articolo, e cioè: « nonchè per il delitto d'associazione per delinquere e per altri reati quando concorrano con i reati sopra indicati ». Insieme con l'associazione per delinguere spesso concorrono reati di minore importanza, di m nori dimensioni. Che ne facciamo di questi reati? Con una norma così rigorosa si correrebbe il rischio di scindere in parti principali e secondarie un processo che potrebbe essere condotto in modo unitario.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. In linea di massima non avrei eccezioni da porre, viste le finalità che il disegno di legge intende perseguire, all'accettazione dell'emendamento Sabadini. Anzitutto però vorrei osservare che è perfettamente inutile citare un reato particolare quando si parla di « altri ». Bisognerebbe dire: « nonchè per altri reati quando concorrano, eccetera ». Perchè citare solo l'associazione per delinquere? Ma questa è una questione di forma. Non è questo che mi preoccupa. Mi preoccupa come sempre l'applicazione pratica della norma.

Noi con questo sistema allarghiamo notevolmente la sfera di applicabilità del giudizio direttissimo Ora, se nello spirito mi trovo concorde, non vorrei però che, data la valvola di sicurezza che noi lasciamo al

giudice con la dizione « sempre che non siano necessarie, eccetera », il giudice stesso fosse invogliato a ricorrere a questa scappatoia per evitare il giudizio direttissimo. Se la sfera dei casi è piuttosto limitata, il giudizio direttissimo sarà sempre, più o meno, applicato; ma se tale sfera viene notevolmente allargata, ho l'impressione che vanifichiamo la stessa norma che andiamo ad approvare. In altri termini, a me non interessa tanto mettere in una norma un determinato imperativo quanto che ciò che nella norma è indicato venga poi applicato. Ora, siccome con la norma in questione offriamo una possibilità di evasione, più allarghiamo meno rendiamo la norma applicabile sotto l'aspetto pratico.

Ecco perchè, ripeto, pur condividendo nello spirito d'emendamento del senatore Sabadini, preferirei che la dizione rimanesse così com'e.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Io sono dello stesso parere del rappresentante del Governo, anche ricordando che noi abbiamo escluso, nel ocrso della discussione in sede referente, alcuni altri reati, in modo particolare quelli concernenti il traffico e la dete izione di stupefacenti. In questa materia noi andremmo ad estendere di nuovo il campo di applicazione della norma. Per di più, formalmente estenderemmo tale campo di applicazione, in concreto, poi, creeremmo difficoltà maggiori per l'applicazione di un giudizio direttissimo che resta pur sempre un giudizio di carattere eccezionale.

MAROTTA. Vorrei ringraziare il senatore Martinazzoli della cortesia che ha dimostrato nei miei confronti. Io, proprio in considerazione di questo, non ho parlato dell'associazione per delinquere, perchè il reato di associazione per delinquere comporta una serie di indagini che mal si conciliano con il giudizio direttissimo. Ho voluto dire questo con la massima lealtà.

PETRONE. Io penso che la finalità che vogliamo raggiungere con questa norma è che quando ci si trova di fronte a reati come la rapina, l'estorsione, il sequestro a

scopo di rapina o di estorsione, si possa procedere per direttissima. Una volta stabilito ciò secondo me non c'è bisogno di precisare che se il sequestro di persona, la rapina o l'estorsione vengono effettuati contestualmente con un altro reato, in concorso con un altro reato, solo perchè esiste tale altro reato non si possa più procedere per direttissima. Quando cioè si è di fronte ad un reato di sequestro, di rapina, eccetera, anche se c'è un reato concorrente, il giudice, ove non vi sia da tener conto di particolari indagini, può procedere per direttissima. Però, proprio perchè questa possibilità mi sembrava ovvia, mi spiego anche la preoccupazione che ha rappresentato il collega Sabadini. Che bisogno c'è infatti di stabilire, nell'ultima parte dell'articolo, che si può procedere per direttissima quando c'è un'associazione per delinquere in concorso con gli altri reati sopra indicati? Non ve n'è nessun bisogno, perchè se vi è la rapina, se vi è il sequestro di persona, se vi è l'estorsione e poi vi è anche l'associazione per delinquere concorrente con quei reati, per il solo fatto che vi sono quei reati per i quali noi prevediamo il giudizio direttissimo si procede ugualmente. Se però noi precisiamo, finiamo quasi con il voler dire che, nell'ipotesi di rapina, di sequestro di persona o di estorsione, ove concorra un altro qualsiasi reato differente dall'associazione per delinquere, non si può più procedere per direttissima, e non credo che noi si voglia raggiungere questa finalità.

La proposta pratica che faccio, pertanto, è di togliere addirittura la frase: « nonchè per il delitto di associazione per delinquere quando concorra con i reati sopra indicati ».

PRESIDENTE. Con questa proposta deve intendersi ritirato l'emendamento presentato dal senatore Sabadini.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Anzichè dire: «... a scopo di rapina o di estorsione, per i delitti concernenti le armi e gli esplosivi », direi «... a scopo di rapina o di estorsione e per i delitti concernenti le armi e gli esplosivi »; sostituirei cioè la virgola con una «e».

PRESIDENTE. L'ultima parte dell'articolo verrebbe allora così formulata: « sequesto di persona a scopo di rapina o di estorsione e per i delitti concernenti le armi e gli esplosivi ». Il resto sarebbe soppresso.

PETRONE. Con la precisazione che quando esiste un qualsiasi reato concorrente con i reati indicati si può sempre procedere per direttissima.

L U G N A N O . Si può dire « anche in caso di reati concorrenti ».

M A R I A N I . Direi: « nonchè per i reati che concorrono con quelli sopraindicati ».

L U G N A N O . Se si mette « nonchè » non significa che si voglia, sempre nel caso che vi sia per esempio un'imputazione per un reato concorrente, tenere di mira il fatto principale di raggiungere la condanna con il giudizio direttissimo di quei reati di cui ci interessiamo in misura accentuata, oggi, perchè sono i reati che predominano.

PETRONE. Faccio un esempio pratico: per compiere una rapina, io entro in una casa privata e compio quindi anzitutto una violazione di domicilio; poi compio una violenza contro una persona (altrimenti non è una rapina, è furto), producendole una ferita. I reati in questo caso sono tre: la violazione di domicilio, la lesione e la rapina. Ora, è chiaro che in questo caso, essendoci una rapina, se devo procedere per direttissima, procedo anche per i reati concorrenti.

Pertanto, rivedendo la mia impostazione originaria ritengo che, per maggior chiarezza, sarebbe il caso di precisare « nonchè per i reati che concorrono con quelli sopra indicati ».

MARTINAZZOLI. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo 9 dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, sulle armi nel quale si dice: « Per i reati previsti dalla presente legge si procede al giudizio direttissimo ». Mi pare dunque inutile, a questo punto, l'inciso dell'articolo 2,

che recita « per i delitti concernenti le armi e gli esplosivi » in quanto si tratta di materia già disciplinata dalla legge del 1967.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Sono favorevole alla proposta del senatore Martinazzoli e. a mia volta, propongo di eliminare tutta l'ultima parte dell'articolo 2, a partire dalle parole « per i delitti concernenti, eccetera », sostituendola con la dizione « anche in caso di concorso con altri reati ».

SABADINI. Ma questo nor risolve il problema che ci siamo posti! Dire « anche in caso di concorso con gli altri reati » chiarisce che per i reati si procede con il rito direttissimo ma, per gli altri reati, come si procede?

Ritengo dunque che dire « nonchè per i reati che concorrono con quelli sopra indicati » sia più esatto e lasci meno spazio a dubbi.

MARIANI. Ancor meglio, a mio avviso, si potrebbe dire « e anche per i reati che concorrono con quelli sopra indicati ».

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Sarei più favorevole, allora, alla dizione — dopo le parole « o di estorsione » — « e per i reati concorrenti ».

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Rispondendo al senatore Martinazzoli devo innanzitutto precisare che sono contrario alla soppressione, dal testo dell'articolo in esame, del riferimento ai delitti concernenti le armi e gli esplosivo. La legge del 1967, n. 895, infatti, riguarda solo le armi da guerra o tipo da guerra mentre mi pare opportuno, in questo provvedimento, far riferimento anche ad altre armi che possono comunque uccidere.

MARTINAZZOLI. Ma qui si fa riferimento ai « delitti » concernenti le armi e gli esplosivi che, per l'appunto, sono disciplinati dalla legge del 1967.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Un delitto

può essere commesso anche con un fucile da caccia ma, comunque, io manterrei la dizione originiale dell'articolo 2 per evitare qualsiasi dubbio interpretativo. Eventualmente, si potrebbe parlare di « reati » anziche di « delitti ».

Per quanto riguarda por l'emendamento tormulato più o meno in maniera simile da molti oratore e concretato infine dal relatore nella frase « e per i reati concorrenti » devo diche che nutro qualche dubbio sulla opportunità di accoglierlo. Infatti, quanto più si amplia la sfera applicativa di una norma tanto minori sono le possibilità di una sua applicazione concreta; una norma, ripeto, intanto è effettiva in quanto siamo certi che, nella stragrande maggioranza dei casi, verrà applicata.

Comunque, se gli onorevoli seratori insistono in questo emendamento aggiuntivo mi pare opportuno mettere in rilievo che deve risultare chiara la contemporaneità del giudizio direttissimo tra uno dei reati previsti nell'articolo 2 ed i reati concorrenti.

In assurdo, potremmo arrivare al caso del giudizio direttissimo per i reati concorrenti (questa potrebbe infatti essere una delle interpretazioni date alla norma proposta) ed al rito normale per i reati principali dell'articolo 2.

Mi pare dunque il caso di arrivare ad una formulazione più chiara e, in effetti, la chiarezza può derivare o dalla proposta del senatore Petrone soppressiva dell'ultima parte dell'articolo 2 (è logico che quando si procede con rito direttissimo per uno dei reati elencati, evidentemente, se c'è qualche reato che concorre anche questo segue la stessa sorte) o da una nuova dizione che ci dia la garanzia della contemporaneità dei giudizi.

Pertanto, ribadito il mio parere contrario all'abolizione delle parole « per i delitti concernenti le armi e gli esplosivi » si potrebbe aggiungere la frase « anche se esistono reati concorrenti », eliminando la dizione « nonchè per il delitto di associazione per delinquere quando concorra con i reati sopra indicati ».

PETRONE. Ancora più precisamente si potrebbe dire: « con lo stesso rito si procede per i reati concorrenti ».

L U G N A N O . Noi dobbiamo chiarire che questo rito del giudizio direttissimo si applica anche in presenza di reati concorrenti; pertanto, se usiamo la parola « nonchè » voluta da taluni mettiamo tutti i reati sullo stesso piano e se usiamo il termine « anche » corriamo lo stesso rischio.

Dobbiamo invece fare intendere che i reati concorrenti subiscono l'attrazione del rito che viene determinato dai reati principali.

V A L I T U T T I . Comprendo l'esigenza fatta valere dall'onorevole Sottosegretario, ma devo dire che le sue perplessità non mi sembrano giustificate. Il concetto di « concorrenza », infatti, è molto chiaro e si riferisce a reati che « concorrono » con quelli espressamente specificati nell'articolo 2 che cioè, sono « connessi » con questi. Non vedo dunque da che cosa potrebbero sorgere eventuali dubbi interpretativi circa la contemporaneità dei giudizi.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sottopongo allora alla Commissione questa formulazione: dopo la parola « esplosivi » aggiungere le altre « e per i reati eventualmente concorrenti ».

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Dopo l'intervento dell'onorevole Sottosegretario mi associo alle sue considerazioni circa l'opportunità di mantenere la frase « per i delitti concernenti le armi e gli esplosivi » sottolineando però la necessità che si faccia riferimento non a « delitti » bensì a « reati ». Ritiro dunque il mio precedente emendamento soppressivo in proposito.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo 2, infine, mi associo alla formulazione finale testè letta dall'onorevole Pennacchini.

P E T R O N E . Ritiro il mio emendamento soppressivo dell'ultima parte dell'articolo 2 e mi associo alla proposta finale dell'onorevole Sottosegretario e del relatore.

S A B A D I N I . Anche io ritiro il mio precedente emendamento aggiuntivo delle

parole « ed altri reati » e mi associo alla proposta testè fatta dal Sottosegretario.

L U G N A N O . Anche io faccio mia tale proposta.

PRESIDENTE. Volendo riassumere i termini della discussione mi pare di poter dire che il sottosegretario Pennacchini, cui si associano i senatori Petrone, Sabadini, Lugnano e De Carolis, propone di modificare l'ultima parte dell'articolo 2 nella seguente maniera: « per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati eventualmente concorrenti »

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Potrebbe sorgere il dubbio che la parola « concorrenti » si riferisca solo agli ultimi reati. Mi sembrerebbe quindi opportuno aggiungere le parole « sopra indicati ».

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Si potrebbe allora dire: « e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopra indicati ».

PRESIDENTE. Allora l'ultima parte dell'articolo suonerebbe come segue: « per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopra indicati».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 628 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da

2ª COMMISSIONE

lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila:

- 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
- 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire ».
- DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Questo è uno di quegli articoli che hanno incontrato il consenso unanime della Commissione in sede referente, per cui mi dichiaro ovviamente favorevole.
- P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Governo è favorevole.
- PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente ».

(E approvato).

Art. 5.

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 630. - (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione). — Chiunque se questra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da lire quattrocentomila a ottocentomila.

La pena è della reclusione da dodici a venticinque anni, se il colpevole consegue l'intento ».

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Mi sembra che abbiamo aumentato le pene per quanto riguarda la reclusione, mentre le abbiamo lasciate inalterate per quanto riguarda la multa. Ora, se lo scopo del sequestro è uno scopo di natura materiale, è giustissimo aumentare la pena detentiva ma non vedo perchè lasciare inalterata la pena pecuniaria.

D'altra parte, con i tempi che corrono e con l'ammontare dei riscatti richiesti, parlare di una multa massima di 800.000 lire è addirittura ridicolo!

- D E C A R O L I S, relatore alla Commissione. È giusto, anche perchè è stato modificato l'articolo 629.
- PETRELLA. Si potrebbe parlare di multa non inferiore a lire 400.000.
- PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Si potrebbero allora sostituire, nel primo comma, le parole « da lire quattrocentomila a ottocentomila » con le altre « non inferiore a lire quattrocentomila ».
- V A L I T U T T I . A me sembra assurdo, dati i valori attualı, lasciare un minimo di quattrocentomila lıre. Il minimo dovrebbe essere almeno di un milione di lire, e propongo un emendamento in tal senso.
- D E C A R O L I S , relatore alla Commissione. Partendo da un minimo di 400.000 lire il giudice può spaziare. Sono pertanto contrario all'emendamento Valitutti e favorevole a quello del Governo.
- P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono anche io contrario all'emendamento del senatore Valitutti.

VALITUTTI. Non mi resta, allora,

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

(È approvato).

Il senatore Mariani propone il seguente emendamento: nel secodo comma, dopo le parole « venticinque anni », aggiungere le altre « e della multa non inferiore a lire un milione ».

D E C A R O L I S, relatore alla Commissione. Sono favorevole.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche se l'efficacia è un po' dubbia, perche con la reclusione fino a 25 anni il pagare una multa di un milione non ha molta rilevanza, l'emendamento non guasta; per cui mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Mariani.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(E approvato).

Art. 6.

All'articolo 630 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione per conseguire un profitto di natura patrimoniale, se l'agente o il concorrente si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del versamento del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 ».

(E approvato).

Art. 7.

L'articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 3 della leg-

ge 5 dicembre 1969, n. 932 e successivamente dall'articolo 3 della leggge 18 marzo 1971, n. 62, è sostituito dal seguente.

« Art. 225. - (Sommarie informazioni). — Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservare le tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonchè ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento salvo che la legge disponga altrimenti.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere all'interrogatorio delle persone arrestate, nonchè delle persone fermate ai sensi dell'articolo 238.

Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve darne notizia anche telefonica al procuratore della Repubblica o al pretore.

Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis, nonchè dei confronti cui partecipi l'arrestato o il fermato, l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia, che viene immediatamente avvertito.

Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presenziare tempestivamente, il pubblico ministero su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina del difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggioranto dal presidente del tribunale e dal presidente del Consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda.

Il disensore ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazione e riserve; di ciò deve essere dato atto a verbale.

Al deposito degli atti cui 1 difensori hanno il diritto di assistere, nonchè dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'articolo 304-quater, il pubblico ministero o il pretore, ai quali

gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

S A B A D I N I . Propongo che l'esame dell'articolo sia accantonato fino a martedì prossimo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

L'esame degli altri articoli prosegue sul testo a suo tempo predisposto dalla Sotto-sommissione. Varia pertanto la numerazione fin qui seguita, facendo salvo ogni necessario mutamento della numerazione medesima in sede di coordinamento finale.

Art. 9

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

« Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena da sei mesi a due anni.

In ogni caso è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza ».

D E C A R O L I S, relatore alla Commissione. Dichiaro di essere favorevole all'articolo.

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9.

(È approvato).

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. A questo punto andrebbe inserito un articolo 10, riguardante l'inasprimento delle sanzioni che tutelano il segreto istruttorio. Poichè la Sottocommissione non ha potuto concordare una formulazione della norma, dovremmo prendere a base della di-

scussione l'articolo 8 del disegno di legge n. 1422, che è così formulato:

« Nel caso di sequestro di persona è vietata la diffusione di notizie e di immagini che, attenendo ai particolari del delitto, possono compromettere il segreto delle indagini della polizia giudiziaria ovvero il segreto dell'attività istruttoria della magistratura.

Salve le ipotesi più gravemente punite dalle norme vigenti, i contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 300.000 ».

PRESIDENTE. Su tale norma, durante l'esame in sede referente, la Commissione non raggiunse un accordo, costituendo essa una ripetizione delle norme riguardanti la violazione del segreto istruttorio e rappresentando anche, sotto certi aspetti, una limitazione della libertà d'informazione.

MARTINAZZOLI. A me pare che - come del resto risulta dal verbale delle sedute precedenti — la Commissione fosse unanime sulla decisione di non aderire al testo di quella norma sia per le ragioni testè fatte presenti dall'onorevole Presidente. sia per il fatto che la formula sembrava assolutamente non rispettare il principio della riserva di legge. Impregiudicata invece era rimasta, semmai, l'eventuale iniziativa per inasprimenti delle pene per i reati contro il segreto istruttorio già previsti dal codice penale. Se si seguisse questa strada, quindi, si dovrebbero andare a rintracciare gli articoli del codice penale che si riferiscono a questa normativa.

Io però sono contrario a tutto questo — si tratta peraltro di una mia opinione del tutto personale — perchè sappiamo perfettamente come l'istituto del segreto istruttorio mel momento attuale sia in crisi per tutte quelle note ragioni che ora è del tutto inutile richiamare. Pertanto, il fatto di voler inasprire in questo momento le pene a tutela del segreto istruttorio, che era collegato ad una certa situazione che oggi non esiste più, costituirebbe francamente, a mio

avviso, una operazione di retroguardia. Mi dichiaro pertanto contrario all'introduzione nel provvedimento di una norma posta a salvaguardia del segreto istruttorio.

P E T R O N E . Mi dichiaro perfettamente d'accordo con la conclusione cui è pervenuto il senatore Martinazzoli. A parte il rilievo sulla questione specifica (effet tivamente si potrebbe dare la sensazione di voler introdurre una specie di limitazione della libertà di stampa, per quanto riguarda l'ipotesi dell'inasprimento delle pene per i reati di violazione del segreto istruttorio), esiste a questo proposito una polemica, un problema aperto, come fatto culturale, di conquista, di civiltà. Ora, noi non possiamo in un provvedimento come questo in esame, che riguarda certi poteri da dare o non dare alla polizia, con tutte le garanzie e le cautele che il diritto alla difesa reclama, estendere il campo ad altre ipotesi in quanto altrimenti apriamo una tematica che ci porterebbe troppo lontano. Noi non possiamo in altri termini, attraverso l'inasprimento delle pene relative, rafforzare (perchè di un rafforzamento, secondo me, si tratterebbe) il principio della giustezza del segreto istruttorio, al quale — come è noto — noi siamo contrari perchè, a nostro parere, in un paese democratico tutto si deve poter fare alla luce del sole.

L'introduzione di una norma che preveda l'inasprimento delle pene per i reati di violazione del segreto istruttorio sarebbe quindi la dimostrazione che ci si vuole incamminare sul terreno opposto, sul terreno cioè di un rafforzamento del principio del segreto istruttorio stesso. Pregherei pertanto la Commissione — tanto più che la proposta, come è stato giustamente rilevato dal senatore Martinazzoli, parte dall'unanimità del Sottocomitato — di non introdurre nel provvedimento una norma del genere e di passare oltre.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Vorrei fare alcune considerazioni per quanto riguarda l'articolo in questione, anche se dichiaro subito che non ho nulla in contrario al suo

accantonamento perchè venga esaminato più compiutamente in altra sede o venga considerata anche l'opportunità di mantenere o meno la previsione in esso contenuta.

In ordine all'opportunità di mantenere o di abolire il segreto istruttorio, ma soprattutto in ordine all'uso che si è fatto oggi di esso, vi sarebbero da scrivere dei volum. Si tratta di un segreto che a volte viene custodito in una forma quasi morbosa e a volte viene considerato molto meno, per cosi dire, del « segreto di Pulcinella »: assistiamo pertanto con una certa sorpresa a conferenze stampa da parte di magistrati in relazione a processi in corso, assistiamo addirittura — e questo è ancora più grave - al fatto che, in aperta violazione di esso, si montano determinati casi con una forza ed una violenza tali da lasciar intravvedere dei reati che poi, all'atto pratico, non esistono; il che rappresenta una vera e propria coartazione della volontà del perseguimento della giustizia. Quando infatti i casi vengono montati, si creano evidentemente le premesse per poter poi protestare vivace mente per le eventuali legittime avocazioni, i legittimi trasferimenti per competenza, le legittime trasmissioni degli atti all'autorità superiore.

Questo è un malcostume che deve cessare nessuno infatti autorizza alcun giudice, per quanto intelligente e capace esso sia, a ritenersi il depositario assoluto della verità ed a creare delle situazioni di fatto tali per cui qualunque successivo ristabilimento della verità appaia come un sopruso. E se è vero che alcune volte il segreto istruttorio serve a coprire determinate magagne, è anche vero che altre volte esso serve per ingrandire dei fatti e delle circostanze che poi risultano del tutto inesistenti. Questo lo debbo dire con molta chiarezza, perchè mi piace che la giustizia venga osservata sia da una parte che dall'altra.

Fatta questa premessa, apparendomi assolutamente inopportuno limitare l'aggravamento delle pene in ordine alla violazione del segreto istruttorio soltanto per i reati di sequestro di persona e facendo presente anche la circostanza che ci si sta ormai av viando all'applicazione di un nuovo codice

di procedura penale nel quale il mantenimento del segreto istruttorio appare del tutto superfluo, anche in relazione col nuovo istituto delle udienze preliminari, eccetera, non avrei quindi in linea di massima - come del resto ho già dichiarato all'inizio di questo mio intervento - niente in contrario a che la norma in questione non venga esaminata e che le cose siano lasciate così come stanno. Torno però ancora una volta a sottolineare come il segreto istruttorio, almeno fino a quando rimarrà in vita, necessiti di una particolare tutela e di una generalità e globalità di applicazione ad evitare che serva — ripeto — da un lato a coprire determinati reati su cui l'opinione pubblica è bene che sia informata, e dall'altro a creare dei divismi da parte di taluni magistrati, che utilizzano proprio la violazione di questo segreto per montare dei casi che all'atto pratico si dimostrano del tutto inesistenti.

Sono questi dunque i motivi per cui accedo di buon grado alla richiesta di tralasciare l'articolo in questione e di esaminare il problema in altra sede.

PRESIDENTE. Allora eliminiamo definitivamente la norma.

PETRELLA. Sì, eliminiamola: la riprenderemo in sede di esame del nuovo codice di procedura penale.

BOLDRINI. Bisogna anche considerare che si tratta di una norma che farebbe cattiva impressione in quanto è diretta contro i magistrati e non contro i criminali.

MARIANI. Vorrei fare osservare agli onorevoli colleghi che in questo caso, però, l'aggravamento delle pene era ipotizzato solo nel caso in cui le rivelazione istruttorie avessero intralciato o turbato le indagini e le ricerche dei colpevoli dell'eventuale sequestro: si trattava cioè non di una semplice conferenza stampa del magistrato, ma di diffusione di notizie che potessero compromettere l'esito delle indagini e facilitare, con l'indicazione di nomi o dei canali attraverso

i quali si era svolto il reato, la stessa fuga dei colpevoli.

Ho quindi notevoli perplessità sull'opportunità di stralciare la norma in questione dal contesto del provvedimento.

D E C A R O L I S , relatore alla Commissione. Allora la potremmo soltanto accantonare per poi riprenderla in esame martedì prossimo.

MAROTTA. Se la norma intediamo mantenerla, è bene discuterla oggi stesso senza accantonarla; altrimenti stralciamola e non se ne parli più per il momento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta del rappresentante del Governo di non prendere in esame l'articolo 10, che concerne un eventuale inasprimento delle sanzioni che tutelano il segreto istruttorio e per il quale — come ho già detto in precedenza — la Commissione, non avendo la Sottocommissione concordato una formulazione univoca, aveva preso a base della discussione l'articolo 8 del disegno di legge n. 1422.

(È approvata).

fino a lire 2 milioni ».

Art. 11.

Il testo dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente: « Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione sino a 12 anni e con la multa

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il testo di tale articolo accolto in sede referente, che sostituisce l'intero articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sopprime l'ultima parte di quell'articolo che recita: « Non si ap

plica la precedente disposizione qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche ».

S A B A D I N I . È esatto: ma questa soppressione è stata appunto decisa in quella sede.

MARIANI. Anche in considerazione del fatto che si tratta di una disposizione già prevista nella legge di pubblica sicurezza.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Bene. Vorrei inoltre osservare che nella formulazione sottoposta al nostro esame è precisato soltanto il massimo della pena mentre nella norma vigente è precisato anche il minimo. Ora, io mi domando se in una normativa che tende ad aggravare le pene in materia di armi sia opportuno eliminare i minimi sia in ordine alla multa che in ordine alla reclusione, minimi che, secondo le attuali disposizioni, ammontano rispettivamente a lire 200.000 e a due anni.

BOLDRINI. Il senatore De Carolis, con le sue osservazioni, in parte mi ha preceduto. Infatti la soppressione pura e semplice del secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 895 del 1967, che esentava dalla pena il possessore di una collezione di armi artistiche, rare o antiche e che trova riscontro nella legge di pubblica sicurezza, mi trova completamente d'accordo (salvo naturalmente per quanto riguarda i casi di antiquariato che devono comunque essere salvati), poichè questa scappatoia è servita spesso a mandare indenni anche i collezionisti di una innumerevole quantità di mitragliatrici. Non ci scordiamo, ad esempio, che una sentenza (non ricordo bene se di un giudice di Brescia, di Novara o di Varese) ha mandato assolto un cosiddetto collezionista di oltre 240 mitragliatrici da guerra, che era diventato tale in quanto si trattava di armi non più attuali, ed è evidente che tra breve, poichè la guerra si farà soltanto a base di missili, ogni tipo di armi tradizionali rientrerà nella legittimità. È appunto per questo motivo che ritengo opportuno proporre la soppressione dell'inciso « da guerra o tipo guerra », che ci stiamo trascinando dietro dalla legge 20 marzo 1965, nella quale è riprodotta appunto la dicotomia tia armi comuni e armi da guerra.

Nell'attuale situazione infatti non è più possibile parlare di « armi comuni » e permetterne il legittimo possesso, ove si consideri che spesso si tratta di armi che sono più micidiali di quelle considerate « da guerra ».

Prendo il caso della Magnum 44 confrontandola con un'arma calibro 9; questa esplode colpi che a distanza di 50 metri penetrano in una tavola di abete per 5 centimetri, mentre la Magnum 44 nelle stesse condizioni penetra nella stessa tavola per 34 centimetri. La differenza è notevole e quindi trovo assurdo permettere il possesso della Magnum 44, cosiderata legittima, che è assai più micidiale di un'arma da guerra piu o meno arrugginita.

Il confronto potrebbe essere anche molto facile con le armi considerate da guerra nella legislazione straniera, come la Savage 7,65 in Portogallo, la Tokarew 7,62 per l'Unione Sovietica e la Jugoslavia, la Mauser 7,63 e la Luger 7,65 per la Germania. Mi rendo conto che vi sono armi il cui possesso possa essere legittimo e non costituisca, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, un grave delitto; e pertanto proporrei che, eliminando le parole « da guerra o tipo guerra », formulassimo una eccezione la quile preveda che non rientrano, nelle armi il cui possesso è vietato, le armi da caccia. Una volta escluso questo tipo di armi, possiamo dire che tutte le altre armi, il cui possesso non è denunciato e non è autorizzato dalla pubblica sicurezza per difesa personale o di un ambiente, rientrano evidentemente nella più completa illegittimità che è sonte della criminalità comune e politica.

Per concludere, propongo formalmente questo emendamento: sopprimere le parole « da guerra o tipo guerra » nel terzo rigo, e le parole « da guerra » nel quarto rigo. Per quanto riguarda poi le pene, trovo assurdo prevedere solo il massimo, dando facoltà al magistrato di concedere ai collezionisti oltre la libertà provvisoria — alla qua-

le sono abbonati — anche 15 giorni di reclusione. Siccome abbiamo raddoppiato le pene previste nella legge 2 ottobre 1967. n. 895, vorrei che qui si dicesse: « con la reclusione da 4 anni a 12 anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2 milioni ».

In via subordinata all'accoglimento del primo emendamento, propongo poi l'aggiunta di un nuovo comma del seguente tenore: « La precedente disposizione non si applica nel caso di possesso di armi da caccia ».

MARIANI. Sono d'accordo con lo emendamento presentato dal senatore Boldrini per quanto riguarda le pene. Faccio presente che, là dove si dice « armi da guerra o tipo guerra », si tratta di una questione di classificazione disposta dalla legge di pubblica sicurezza. Il fatto che questa possa considerare armi da guerra anche la rivoltella calibro 7,65, come negli altri Paesi, oppure la Magnum, non significa che bisogna modificare il testo della legge al nostro esame Osservo, cioè, che l'attuale testo è difforme rispetto a quello della legge di pubblica sicurezza dove è regolato tutto il possesso delle armi, delle armi non da guerra, del porto d'armi per difesa personale.

Qui siamo in presenza di un testo speciale che riguarda non solo le armi, ma quelle definite da guerra, per le quali non è possibile concedere il porto d'armi e il cui possesso, quindi, è sempre illecito; a meno che non si tratti — ma l'eccezione ver rebbe ugualmente accettata, perchè nelle leggi di pubblica sicurezza è già prevista — di una raccolta di armi con relativo registro, con relativa denuncia per cui l'aggiunta di un'arma a quelle già possedute è consentita.

Qui, ripeto, si tratta di ciò che non si può detenere: armi da guerra, esplosivi, aggressivi chimici, eccetera, strumenti che la polizia non potrà mai consentire al privato, neppure con un'autorizzazione, di detenere.

Si parla di raccolta di armi; allora sarà questione di modificare la legge di pubblica sicurezza, perchè finchè in essa trovia mo scritto che è permessa anche la raccolta di armi da guerra purchè sia tenuto un registro che deve essere periodicamente rivi sto, non è questa la sede per fare delle innovazioni. Il testo al nostro esame riguarda gli esplosivi e tutte le armi il cui possesso non può essere consentito assolutamente at traverso l'autorizzazione di qualsivoglia autorita. Quindi, se togliamo le parole « da guerra o tipo guerra », creiamo anche un problema che va ad incidere su quelle che sono le disposizioni di pubblica sicurezza e di una legge speciale.

Sono d'accordo perfettamente nel punire in maniera più grave chi ha delle armi in casa; e sarei anche d'accordo se volessimo vietare ad ogni cittadino di tenere una rivoltella. Ma non mi sembra che sia questa la sede per fare una modifica in proposito

MAROTTA. Agganciandomi alle considerazioni svolte dai senatori Boldrini e Mariani, devo dire che io sarei ancora più drastico e toglierei qualsiasi riferimento alla guerra Direi, cioè: « Chiunque senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni, esplosivi di ogni genere...».

In sostanza, quando la pubblica sicurezza concede il permesso del porto d'armi il citadino è perfettamente a posto; chiunque invece si trovi in possesso di armi senza autorizzazione della pubblica sicurezza, (autorizzazione che può essere rilasciata solo per il possesso del fucile da caccia o della rivoltella per uso personale) è perseguibile

L U G N A N O . In questo modo facciamo sì che la norma cada in disuso prima del tempo.

PETRONE. Anche un coltello a serramanico è un'arma. Dove vogliamo arrivare?

MAROTTA. I pugnali sono pure armi da guerra?

BOLDRINI. Ho formulato l'emendamento in maniera estemporanea nel tentativo di trovare una dizione diversa da quella attuale che è scorretta e pericolosa. Avrei

2ª COMMISSIONE

preferito che dell'argomento in esame si fosse discusso martedì prossimo, perchè sarei venuto con emendamenti più congeniali.

M A R O T T A . Ho espresso un'idea — che la Commissione potrà anche perfezionare — agganciandomi alle considerazioni svolte dai colleghi Boldrini e Mariani.

D E C A R O L I S, relatore alla Commissione. Vorrei fare osservare che abbiamo operato su queste disposizioni che attengono alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificando soltanto le pene. È chiaro che, se cominciamo a toccare quello che è il contenuto della legge stessa, l'esame deve svolgersi in maniera molto più approfondita tenendo presente che vi è un insieme di disposizioni nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e in altre leggi, ivi comprese le norme contenute nel codice penale, che concernono tutta la materia delle armi.

Pertanto, è mia opinione che, se si vuole rimanere nel binario segnato dalla Sottocommissione e dalla Commissione in sede referente, ci si debba limitare ad una modifica delle pene. In proposito, sono d'ac cordo nel raddoppiare la misura attualmente prevista per quanto riguarda la multa; per cui, essendo allo stato stabilita una multa che va da 200.000 lire a 2 milioni, non ho nulla in contrario a portarla da 400.000 lire a 2 milioni. Non sono invece d'accordo nell'elevare il minimo della reclusione da 2 anni a 4 anni.

Rispetto all'attuale disposizione, che prevede la reclusione da 2 anni a 6 anni e la multa da 200.000 lire a 2 milioni, la modifica che propongo è perciò la seguente: « con la reclusione da 2 a 12 anni e con la multa da 400.000 lire a 2 milioni ». Ciò in quanto mi sembra assurdo arrivare ad un minimo della reclusione di 4 anni.

PETRONE. Un minimo di 15 giorni è assurdo!

L U G N A N O . Vorrei fare una proposta. Credo che il ritmo col quale stiamo procedendo sia tale da autorizzare le piu rosee speranze rispetto ai tempi prefissati

ed è anche una ulteriore testimonianza del la volontà politica di tutti di pervenire all'approdo finale dell'esame di questo provvedimento.

Il senatore Boldrini realisticamente e onestamente, ha anche detto che ha formulato alcuni emendamenti in un modo un po' estemporaneo — ma io non direi così comunque senza ben calibrarli ed ha aggiunto che se avesse avuto il tempo per prepararli ed eventualmente farli discutere martedi prossimo, avrebbe potuto evitare qualche sdosatura.

Noi potremmo trovarci subito d'accordo sul fatto che il minimo nell'articolo 11 possa e debba essere stabilito tenendo conto che l'articolo 12, che parla di frazioni o di parti di armi e quindi di un reato di minor portata, fissa il minimo ad un anno; di conseguenza non si può stabilire nell'articolo che stiamo esaminando un minimo di soli 15 giorni. Su questo possiamo essere d'accordo ed incontrarci sulla proposta for mulata dal relatore che chiede un minimo fissato nella stessa misura di quello previsto dalle norme in vigore.

Circa gli emendamenti del senatore Boldrini, nulla ci impedisce di discuterli martedì anche perchè abbiamo il tempo, la volonta e l'impegno di farlo. Trattandosi poi di fatti non di indole politica, ma tecnica, potremmo anche discutere tra noi e Boldrini potrebbe formulare i suoi emendamenti in modo tale da essere accettati.

M A R T I N A Z Z O L I . Io sono d'accordo sulla proposta di introdurre i minimi, ma sarei solamente più orientato verso misure più alte degli stessi. La mia convinzione e che in questa materia si fa una battaglia seria contro la criminalità e non dimentichiamo che le ipotesi più significative contemplate da questo articolo sono la fabbricazione clandestina di armi e la loro introduzione nel Paese. Siamo quindi di fronte alle ipotesi più gravi e dovremmo fissare un minimo alto. Pertanto, vorrei che si meditasse su questo punto.

Non sono, poi, ottimista come il senatore Lugnano sulla rapida possibilità di risolvere il nostro lavoro. Il discorso del senatore Boldrini indica tali complicanze tecniche e tale necessità di approfondimento per cui prevedo che martedì non avremo fatto niente. Sulla questione, io direi piuttosto al senatore Boldrini di andare pure a martedì, ma partendo dal presupposto che dovremo essere d'accordo. Inoltre, la distinzione fra armi comuni e armi da guerra è una distinzione fondamentale che esiste in tutti i Paesi del mondo: ad esempio, anche il coltello da cucina è un'arma, ma vogliamo punire con un massimo di 12 anni di reclusione?

Il senatore Boldrini dice che oggi in Italia i Flobert non sono armi da guerra, ma
con essi si può uccidere una persona. Si
tratta di recuperare tutta la parte amministrativa e legislativa. Sotto questo profilo è
cosa importante controllare e riclassificare
le armi da guerra, tanto più che ci sono
molte armi che non sono da guerra considerate tali dalla nostra legislazione. Altrimenti, ho l'impressione che creeremo complicazioni e dovremo denunciare anche tut⁺i
1 coltelli da cucina.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. A conferma di ciò che ha detto il senatore Martinazzoli, faccio rilevare che dovremmo modificare l'articolo 33 del Regolamento del testo unico di pubblica sicurezza perchè la distinzione fra armi da guerra e tipo guerra è contenuta nell'articolo ın questione che stabilisce: « Sono "armi da guerra" ai sensi dell'articolo 28 della legge le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle trup pe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare. Sono armi "tipo guerra" quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra. Sono "munizioni da guerra" le cartucce, i proiettili, le bombe, 'a polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da sparo belliche o comunque ad impiego bellico ».

Creeremmo, a mio parere, una complicazione limitandoci a questa normativa del tutto inadeguata e parziale e quindi sono sempre dell'opinione che, ferma restando la necessità di una revisione generale della classificazione delle armi da guerra — come

ha detto il senatore Martinazzoli — se vogliamo arrivare rapidamente in porto senza alterare l'attuale sistema normativo, in questa sede possiamo soltanto operare sull'aumento delle pene.

L U G N A N O . Forse, il senatore Boldrini può considerare la possibilità di ritirare 1 due emendamenti . . .

B O L D R I N I . Si può provare a vedere in sede legislativa la riclassificazione delle armi.

L U G N A N O . Martedì affronteremo tutto questo.

B O L D R I N I . Ritirerò l'emendamento martedì e non adesso.

PRESIDENTE. Si rinvia a martedì l'esame di questa norma e della successiva

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Debbo dire alcune cose che in gran parte sono state dette e che forse è inopportuno ripetere Anzitutto mi pare molto opportuna l'osservazione del senatore Martinazzoli. Prevediamo infatti fattispecie diverse di reato e, per quanto riguarda l'articolo 11, diamo ipotesi di estrema gravità come la fabbricazione, l'introduzione e la vendita di armi senza licenza, mentre la semplice detenzione di ar mi, sia pure senza licenza, assume certamerte una gravità inferiore.

Quindi, essendo esattissimo il discorso che fa il senatore Boldrini e dovendosi stabilire un minimo, io direi, per le circostanze che sono state già rilevate, che questo minimo non venga fissato in due anni, che mi paiono poco congrui, e neppure in quattro, che sono forse eccessivi. Se si prevedesse un periodo da tre a dodici anni, probabilmente ci troveremmo integralmente d'accordo.

Ma il discorso qui ha spaziato su qualcosa di molto più importante. Ed è giustissimo quello che è stato detto circa la difficoltà che si ha nel disporre di norme penali, che variano enormemente, relative a'l'oggetto con cui i reati si consumano, cioe

le armi, a seconda se queste armi sono classificate di un tipo o di un altro, pur raggiungendo il medesimo intento, perchè si ammazza sia con l'arma da guerra sia con la comune arma da sparo. Tuttavia, secondo la normativa odierna, chi fa uso illegale dell'arma da guerra rischia fino a dodici anni di prigione, chi invece lo fa con arma comune da sparo rischia una contravvenzione o al massimo sei mesi di arresto.

E evidente che qualcosa dobbiamo fare. però, come opportunamente è già stato fatto rilevare, la distinzione tra armi da guerra e armi non da guerra non solo è accettata un po' da tutta l'esperienza giuridica nostra e di altri Paesi, ma è contenuta in numerosissime norme, dal codice penale al la legge di pubblica sicurezza, alle leggi sulle armi, ivi compresa l'ultima del 1967. Appare assai difficile operare una modifica parziale, settoriale senza una visione organica e generale dell'intero problema.

Debbo dire che il Ministero di grazia e giustizia si è già fatto carico di tale problema e ha già posto allo studio, per presentarlo alla Camera, un testo unico sulle armi, con il quale non solo si daranno disposizioni precise e tassative circa i vari tipi di armi, ma si cercherà di armonizzare tutte le disposizioni esistenti in materia allo scopo di consentire poi un'interpretazione univoca da parte della magistratura e soprattutto allo scopo di evitare eventuali disparità o confusioni nell'applicazione delle varie disposizioni. Ma fin quando questo non avverrà, mi pare assai pericoloso (e sono d'accordo con il senatore Martinazzoli su tale punto) apportare delle modifiche parziali, perchè - ripeto - si rischia di fac trovare poi il magistrato di fronte a norme diverse, pur regolanti lo stesso oggetto.

Ecco perchè, pur non essendo entusiasta della dizione « da guerra o tipo guerra » per le considerazioni che molto opportunamente il senatore Boldrini ha fatto, proponendone l'abolizione, chiederei allo stesso senatore Boldrini di rinunziare alla sua modifica, perchè l'eliminazione presenterebbe pericoli più gravi di quelli che egli intenderebbe eliminare. Pur convenendo, quindi, con la proposta del senatore Boldrini, raccomanderei alla

Commissione di mantenere la dizione così com'è, limitandoci a considerare, come giustamente rilevava il relatore, solo la parte che si riferisce alle pene, senza andare a guastare un complesso di norme che, se anche sono lontane dal poter essere definite perfette, tuttavia presentano attualmente ancora un certo grado di organicità.

Una parola vorrei dire anche sulla proposta del senatore Boldrini, relativa al secondo comma dell'articolo 1 della legge del 1967, che è stato abolito e in cui si dice « Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche », proposta che, ripristinando il comma stesso prevederebbe la esenzione dalla disposizione prevista solo per le armi da caccia...

BOLDRINI. È nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. D'accordo Ma anche qua dobbiamo stare molto attenti, perchè armi da caccia (chi è cacciatore lo sa meglio di me) sono ad esempio anche gli express. che ammazzano una persona a tre chilometri di distanza. Ci sono armi da caccia che sono molto più micidiali della rivoltella.

Ora, anche in questo caso, si tratta di un settore che mi pare estremamente pericoloso andare a toccare. Il discorso si estende alla preoccupazione che taluno ha espresso per quanto riguarda eventualmente il coltello a serramanico, che potrebbe essere considerato un'arma. Ma, per estensione, addirittura anche le forbici, anche l'accetta o la vanga potrebbero essere un'arma.

Senatore Boldrini, io ero in un primo momento contrario ad abolire il secondo comma dell'articolo 1 della legge del 1967, perche, pur presentando la norma i pericoli che lei diceva, presentava anche il pericolo opposto, cioè che un collezionista di armi antiche ad un certo punto si veda appioppare dieci anni di galera. Però, ad un più attento esame del primo comma dell'articolo, posso dire che forse il comma si può tranquillamente abolire. Nel secondo

comma infatti si parla di « armi da guerra o tipo guerra atte all'impiego, eccetera ». Ora, io ritengo che le armi artistiche, rare o antiche non siano atte all'impiego e, se sono atte all'impiego, nulla vieta che anche queste cadano sotto la previsione dell'articolo 1. Ecco perchè — ripeto — si può tranquillamente (finisco per convenire con il senatore Boldrini), a mio giudizio abolice il secondo comma dell'articolo 1 della legge del 1967, nell'intesa che coloro che vogliono continuare a fare i collezionisti di ar mi artistiche, rare ed antiche, in primo luogo si debbono preoccupare di avere il permesso dell'autorità, in secondo luogo si debbono preoccupare di far sì che queste armi non servano per uccidere, ma servano solo come collezione. Se non si preoccupano nè dell'una nè dell'altra cosa, ricadono pure sotto le disposizioni tassative della legge.

Questa è, dal mio punto di vista, la soluzione che si può adottare.

Come si vede, quindi, non mi pare che le varie posizioni siano molto distanti tra loro, anzi, mi sembrano collimanti.

In conclusione, sono favorevole a rinviare a martedì prossimo la definizione del problema nell'intesa, però, che la Commissione raggiunga questa sera l'unanimità di vedute su questi punti: primo, di non affrontare la questione della distinzione tra armi ed armi onde non dar luogo ad altri notevoli conseguenze per il momento non discutibili; secondo, che la detenzione di armi, qualsiasi esse siano, quando riveste una determinato pericolosità debba essere soggetta a sanzioni gravi. Questo al fine di evitare qualsiasi sotterfugio ed il rischio, ripeto, che sotto l'etichetta del collezionismo si possano na scondere armi che, invece, servono ad offendere. Colui il quale si mantiene al di fuori del permesso dell'autorità e, in più, detiene armi in condizioni di efficienza per ben due volte contravviene alle disposizioni di legge e, se si mette in questa condizione, evidentemente lo fa per scopi illeciti.

Tutto ciò premesso mi pare che, salvo piccoli ritocchi agli ultimi articoli ancora da esaminare ed approvare, potremmo rinviare il resto alla seduta di martedì prossimo sempre che, ripeto, siamo fin d'ora d'accordo sull'inasprimento delle pene per quanto concerne le armi non da guerra.

BOLDRINI. Faccio presente che, nel testo di pubblica sicurezza, la figura del collezionista d'armi esiste tuttora, per cui questi può rimanere esente dalle sanzioni che noi prevediamo anche se si tratta di armi da guerra.

S A B A D I N I . Nel regolamento di pubblica sicurezza si fa riferimento ad armi antiche o artistiche.

BOLDRINI. È inutile nascondere che, sotto questa dizione, possono rientrare molte cose! Dicevo poc'anzi al senatore Valitutti che conosco un episodio curioso: una caserma di carabinieri disarmata con una pistola a spillo di una collezione garibaldina!

Comunque, la domanda che desidero rivolgere al rappresentante del Governo prima di concludere è questa: non è possibile inserire in questo disegno di legge la norma tiva sulle armi che il Governo sta elaborando?

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Si tratta di norme ancora in fase di studio!

B O L D R I N I . Mi riservo comunque di rimeditare il problema ed, eventualmente, di ritirare i miei emendamenti a quest'articolo nella seduta di martedì prossimo.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, in accoglimento della proposta del senatore Lugnano, propongo alla Commissione di accantonare l'intero ar ticolo 11.

(Così rimane stabilito).

Poichè gli articoli 12, 13 e 14 sono connessi alla questione delle armi e degli esplosivi, se non vi sono obiezioni, vengono accantonati anche essi per essere presi in esame nella seduta di martedì prossimo.

(Così rimane stabilito).

73° RESOCONTO STEN. (4º luglio 1974)

Art. 15.

Il testo dell'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni ».

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. La pena attuale prevede la reclusione da 1 a 5 anni. Ora si propone che venga aumentata ad 8.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è favorevole a tale articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

Il testo dell'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Le pene stabilite dal Codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi sono triplicate.

In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi».

Se nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Come d'accordo, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla se duta di martedì 9 luglio alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 19,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott FRANCO BATTOCCHIO